

Modifica del Regolamento Comunale TARI vigente mediante inserimento dell' art. 25 TER nella formulazione a seguito riportata:

"Art. 25 TER Riduzione utenze non domestiche per riciclo rifiuti

1. Per i produttori di rifiuti urbani , nella determinazione della TARI, è prevista una riduzione fino all'80% della quota variabile del tributo di rifiuti che il produttore dimostra aver avviato al riciclo, direttamente. Al fine di determinare la percentuale di riduzione occorre rapportare la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero alla quantità presunta mediante coefficiente di produttività medio per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:

$$Rid (\%) = Q_{avv} / [Stot * (Kd)]$$

dove:

Rid (%) = coefficiente di riduzione

Q_{avv} = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero

Stot = superficie totale

(Kd) = coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Tale riduzione si applica qualora il produttore di rifiuti dimostri, documentalmente, spese annue o rapportate su base annua, non inferiori al 30% del tributo dovuto per l'anno di riferimento. La richiesta deve essere presentata entro il 31 gennaio dell' anno successivo."